

1.Approvazione verbali sedute precedenti;

Verbale n. 281 relativo alla seduta del 21 dicembre 2016 –approvato;

Verbali, n.282, n.283, n.284 e n.285 relativi rispettivamente alle sedute del 31 gennaio 2017, dell'8 febbraio 2017, del 22 febbraio 2017 e del 2 marzo 2017- approvazione rinviata alla prossima seduta.

2.Comunicazioni;

2.1 Esonero pagamento tasse e contributi a favore dell'Università per tutti gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca; (AR – UFR)

Il Presidente comunica che nella legge di stabilità per l'anno 2017 (Parte I – Sezione I – art 1, comma 262) è stato previsto l'esonero, in favore degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, dal pagamento delle tasse o contributi versati a favore dell'Università, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le previste tasse da versare all'Università degli Studi di Teramo non sono più dovute, permane però l'obbligo annuale del versamento degli importi dovuti a titolo di marche da bollo (Stato) e contributo ADSU per il diritto agli studi della Regione Abruzzo.

2.2 Finanziamenti borse di studio aggiuntive PON per dottorati di ricerca a caratterizzazione industriale, XXXII Ciclo; (AR – UFR)

Il Presidente comunica che l'Università degli Studi di Teramo ha partecipato al bando per i finanziamenti di borse di studio aggiuntive PON per dottorati di ricerca a caratterizzazione industriale, XXXII Ciclo, e, in seguito a valutazione, sono risultate finanziate ben 5 borse aggiuntive di cui tre per il corso in “Biotecnologie Cellulari e Molecolari”, una per il corso in “Scienze degli Alimenti” ed una per il corso in “Storia dell'Europa dal Medioevo all'Età Contemporanea” per un totale di euro 381.670,92. Tali borse si andranno ad aggiungere a quelle già finanziate per il ciclo XXXII e sono tutte caratterizzate da un percorso di alta formazione che si svolgerà obbligatoriamente sia presso un'impresa che all'estero.

3.Ospedale veterinario universitario didattico OVUD: Presentazione attività cliniche;.(Preside-Facoltà Medicina Veterinaria)

Trattato

4.Convenzioni e contratti;

4.1 Percorsi alternanza scuola – lavoro anno scolastico 2016/17: Convenzione tra il Liceo Statale “G. Milli” di Teramo e l'Università degli Studi di Teramo; (UJP)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

-viste le adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2015;

-udita la relazione del Presidente;

-preso atto di quanto rappresentato in relazione;
ai sensi dell'art. 22, lett. c, dello Statuto di Ateneo,

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione della Convenzione tra il Convitto Nazionale "M. Delfico" di Teramo e l'Università degli Studi di Teramo per la realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro, introdotti dalla L. 107/2015 (All.2) e alla partecipazione alle azioni che saranno realizzate nel periodo in cui si svolgerà il progetto;

- di dare mandato al Magnifico Rettore a sottoscrivere gli atti necessari per l'avvio del progetto e ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero opportune.

La presente delibera è approvata seduta stante.

4.2 Fondazione UNITE - modifica convenzione per la concessione in uso degli spazi funzionali alla gestione del servizio bar-ristoro presso le sedi dell'Ateneo: parere; (AGI)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

Visto lo Statuto di Ateneo.

Visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo.

Udito il Presidente.

Vista la nota del prot. n. 466 del 22 settembre 2016 (**ALL. 2**), con la quale la Fondazione Unite, in riferimento al progetto dell'Ateneo di avviare un punto bar/ristoro presso il plesso di Piano d'Accio della Facoltà di Medicina Veterinaria e ai colloqui intercorsi in merito, ha confermato la sua disponibilità a curare la gestione del suddetto servizio già attivo presso il Campus Saliceti, come previsto dal Piano annuale 2016, al punto n. 13.

Vista nota acquisita agli atti in data 9 febbraio 2017 con prot. n. 221 (**ALL. 6**), con la quale la Fondazione ha proposto alcune modifiche all'art. 3 della *Convenzione per la concessione in uso degli spazi funzionali alla gestione del servizio bar – ristoro presso le sedi di proprietà dell'Unite*.

Preso Atto di quanto illustrato in relazione.

DELIBERA

A) di esprimere parere **favorevole** alla seguente riformulazione del testo dell'art. 3 della Convenzione tra la Fondazione Unite e l'Università per disciplinare l'uso dei locali di proprietà dell'Università, come da **ALL.7**, dando mandato al Rettore di apportare le modifiche che si renderanno necessarie:

art. 3

<<... la restante parte dei ricavi deve essere impiegata per la corresponsione di buoni lavoro agli studenti dell'Ateneo per svolgere attività occasionale di somministrazione di bevande e alimenti tramite appositi progetti formativi, con modalità dettagliate nei piani di attività redatti dalla Fondazione e approvati dall'Ente di riferimento (Università degli Studi

Teramo) ai sensi dell'art.12 dello Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo e/o altre attività che verranno precisate nella proposta di piano annuale e che verranno comunque concordate con l'Ateneo di esercizio in esercizio>>

B) La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

4.3 Convenzione per la costituzione del CRIGECIF - Centro di Ricerca Interuniversitario Geopolitico sulle Città di Fondazione: provvedimenti; (AGI)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

- **VISTO** lo Statuto di Ateneo e in particolare:
 - *l'art. 11*, concernente i principi generali delle relazioni esterne dell'Università;
 - *l'art. 22, secondo comma, lett. m)*, concernente le competenze del Senato Accademico in materia di convenzioni per la costituzione di centri di ricerca con altre Università e altri soggetti pubblici o privati;
 - *l'art. 24, quarto comma*, concernente le competenze del Consiglio di Amministrazione in materia di convenzioni per la costituzione di centri di ricerca con altre Università e altri soggetti pubblici o privati;
 - *l'art. 54, sesto comma*, concernente la possibilità per le Facoltà di partecipare, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo, a centri di ricerca costituiti tra Università e a centri di ricerca pubblici e privati.
- **VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, l'art. 41 concernente l'iter per la costituzione di centri di ricerca.
- **VISTO** l'estratto del verbale del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 16 /3/2017 (**ALL. 1**) nel quale nel quale si esprime favorevole, all'unanimità e seduta stante, circa una bozza di convenzione con l'Università degli Studi Roma Tre per la costituzione del Centro di Ricerca Interuniversitario Geopolitico sulle Città di Fondazione (CRIGECIF), avente ad oggetto una collaborazione scientifica in ambito storico (**ALL. 2**).
- **RITENUTO** che la costituzione del suddetto Centro rientra tra le finalità istituzionali dell'Ateneo e della Facoltà di Scienze Politiche, nell'ambito delle modalità di realizzazione delle stesse nelle forme previste dal citato art. 11 dello Statuto di Ateneo;
- **TENUTO CONTO** che, per effetto della disciplina statutaria sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimere, nel caso di proposte di convenzioni con altre Università e soggetti pubblici o privati per la costituzione di centri di ricerca, un parere vincolante limitato agli aspetti economico-finanziari dell'iniziativa mentre spetta al Senato Accademico deliberare l'approvazione delle proposte stesse;
- **RILEVATO** che, nel caso di specie, l'impegno economico-finanziario dell'Ateneo si sostanzia nella partecipazione allo svolgimento delle attività del Centro con la messa a disposizione delle proprie strutture e personale e che ai sensi dell'art. 13 della convenzione nessun onere potrà gravare sulle Università, se non deliberato espressamente dagli organi accademico competenti delle stesse;

- **PRESO ATTO** che il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad esprimersi nei termini indicati nella seduta odierna;

DELIBERA

- 1) Di **APPROVARE** l'iniziativa precisando, a tal riguardo, che la stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo, con Unità di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche, e l'Università degli Studi Roma Tre per la costituzione del Centro di Ricerca Interuniversitario Geopolitico sulle Città di Fondazione (CRIGECIF), avente ad oggetto una collaborazione scientifica in ambito storico (**ALL. 2**), deve essere subordinata all'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 41 del Regolamento Generale di Ateneo da parte della Facoltà interessata.
- 2) Di subordinare la decisione di cui al punto 1) all'acquisizione del vincolante parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, limitatamente agli aspetti economico-finanziari.
- 3) Di dare mandato al Rettore - ricorrendo i presupposti di cui al punto 2) - per i successivi adempimenti concernenti la stipula della convenzione istitutiva del suddetto Centro, nonché per apportare ad essa le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero a tal fine necessarie.

4.4 Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Scienze politiche e l'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU): provvedimenti; (AGI)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 11.
- Udita la relazione del Presidente.
- Visto l'estratto del verbale del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 16/3/2017 (**ALL. 1**) nel quale si esprime parere favorevole, all'unanimità e seduta stante, circa una proposta di Accordo-quadro tra l'Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Scienze Politiche e l'Istituto Nazionale di Urbanistica.
- Valutata positivamente la proposta di Accordo-quadro tra la Facoltà di Scienze Politiche e l'Istituto Nazionale di Urbanistica avente ad oggetto una collaborazione scientifica in ambito geopolitico (**ALL. 2**).

DELIBERA

- A. Di **approvare** la sottoscrizione dell'Accordo-quadro tra l'Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Scienze Politiche e l'Istituto Nazionale di Urbanistica avente ad oggetto una collaborazione scientifica in ambito geopolitico (**ALL. 2**).
- B. Di **approvare** la nomina del prof. Bernardo Cardinale quale responsabile dell'Accordo-quadro per l'Ateneo.

- C. Di **autorizzare** il M.Rettore alla sottoscrizione dell'Accordo-quadro, conferendogli mandato di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

4.5 Convenzioni Centro salute mentale;(AGI)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 22.

VISTE le proposte di convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e l'ASL di Teramo (ALL.TI 1 e 2).

UDITO il Presidente.

TENUTO CONTO della rilevanza della collaborazione richiesta.

DELIBERA

A) Di esprimere parere favorevole circa la stipula del Protocollo d'intesa con il Centro di Salute Mentale di Sant'Egidio del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Teramo, nell'ambito del progetto-obiettivo denominato "Armonia", al fine di promuovere un percorso diretto all'acquisizione, recupero e/o potenziamento delle abilità di utenti psichici, risorse spendibili in particolare nel mondo del lavoro, per un eventuale futuro ingresso in esso, facendo loro superare lo iatus tra la vita familiare e l'ambiente sociale, così come da Allegato 1, individuando quale proprio referente il prof. Augusto Carluccio.

B) Di esprimere parere favorevole circa la stipula del Protocollo d'intesa il Centro di Salute Mentale di Teramo del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Teramo, nell'ambito del progetto per la salute mentale denominato "Borse lavoro per l'utenza psichiatrica" al fine di promuovere percorsi riabilitativi utili all'acquisizione, recupero, potenziamento e sperimentazione delle abilità di utenti psichici in ambito lavorativo, come da Allegato 2.

Il Senato Accademico delibera altresì di dare mandato al Rettore per i successivi adempimenti concernenti la stipula delle suddette convenzioni, nonché per apportare ad esse le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero a tal fine necessarie.

4.6 Accordo quadro tra l'Azienda speciale "Agenzia di Sviluppo" -Camera di Commercio di Chieti per le attività di promozione dello sviluppo economico e di supporto alla competitività delle imprese e Unite; (UJP)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

- udita la relazione del Presidente;
- preso atto di quanto rappresentato in relazione;

ai sensi dell'art. 22 dello Statuto di Ateneo,

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in merito alla stipula dell'Accordo quadro tra l'Azienda speciale " Agenzia di Sviluppo" della Camera di commercio di Chieti per le attività di promozione dello sviluppo economico e di supporto alla competitività delle imprese e l'Università degli Studi di Teramo;
- di dare mandato al Magnifico Rettore a sottoscrivere gli atti necessari per l'avvio del Programma e ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero opportune.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

4.7 Progetto "RESILIS - Resilienze musicali" Programma "SILLUMINA - Copia privata per i giovani, per la cultura (Ed.2016)": sottoscrizione della convenzione tra l'Università di Teramo e SIAE; (AR – UPGP);

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- visto il Progetto (Allegato 1 –Proposta progettuale);
- vista la graduatoria dei vincitori – aggiudicazione definitiva (Allegato 2);
- vista la bozza di Convenzione (Allegato 3 - Convenzione);
- vista la comunicazione ai beneficiari trasmessa da SIAE (Allegato 4);
- visto lo Statuto di Ateneo;
- valutato positivamente l'interesse alla realizzazione del progetto ed alla stipula della convenzione con SIAE;
- preso atto dell'interesse degli Studi di Teramo - Facoltà di Scienze della Comunicazione alla stipula della convenzione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con sede a Roma, per la realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo "RESILIS. Resilienze musicali", il cui Responsabile Scientifico è la prof.ssa Paola Besutti;
- preso atto altresì che il Budget di competenza dell'Università di Teramo, nell'ambito del progetto in parola, è € 25.000,00, onnicomprensivo della quota di risorse e mezzi propri (cofinanziamento) e sarà attribuito alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, che ne curerà la gestione amministrativo – contabile,

DELIBERA

- di autorizzare la realizzazione del progetto dal titolo "*RESILIS. Resilienze musicali*" e la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con sede a Roma, per la realizzazione del progetto in parola, finalizzata alla disciplina dei rapporti e degli impegni contrattuali tra i due enti e relativi adempimenti amministrativo contabili, secondo il testo allegato (Allegato 3- Convenzione).

5.Ratifica Decreti;

5.1D.R. n. 497/17: Realizzazione manifestazione augurale di fine anno- parere; (ADSS)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

- udita la relazione del Presidente;
- preso atto di quanto rappresentato in relazione;

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 497 del 14 dicembre 2016 concernente l'incremento del finanziamento di € 20.000,00, destinato alla realizzazione dell'iniziativa culturale studenti denominata "Manifestazione augurale di fine anno", di € 1.500,00 per un totale di € 21.500,00.

5.2D.R. n.98 del 20.03 2017-Corsi di studio ad accesso programmato a.a. 2017/2018:potenziale formativo (parere) (ADSS)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

- udita la relazione del Presidente;
- Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264;
- Visto l'art. 17 lettera b) dello Statuto;
- Vista la nota Miur prot. 4782 del 21 febbraio 2017 avente ad oggetto "*Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1 lettera A) e lettera B) della legge 2 agosto 1999, n 264 per l'a.a.2017-2018*";
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria del 15 marzo 2017;

DELIBERA

di ratificare il decreto rettorale n. 98 del 20 marzo 2017 concernente l'accoglimento per il Corso di laurea magistrale Medicina Veterinaria (LM 42) per l'a.a. 2017-2018 una domanda complessiva di studenti iscrivibili pari a 85 così composta:

- n. 70 studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia
- n. 15 riservati a studenti extracomunitari residenti all'estero.

5.3D.R. n 73 del 08.03.2017- autorizzazione della sottoscrizione digitale della Convenzione del Progetto Ager2 con l'Università degli Studi di Bari; (AR – UVVR)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

- Visto il co.3 lett. b) dell'art. 17 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 361 del 31/10/2012, e s.m., ai sensi del quale, in caso di necessità e di urgenza, il Rettore adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente Organo nella prima seduta utile;
- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il Decreto Rettorale d'urgenza n. 73 dell'8 marzo 2017, con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione digitale della Convenzione Ager;

DELIBERA

- di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 73 dell'8 marzo 2017.

6.Masterplan: Accordo tra Pubbliche Amministrazioni (Comune di Teramo- UNITE-ADSU Teramo); (ARUO-PA –ASTS)

...OMISSIS...

Pertanto

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente e valutata l'istanza;
- Visto l'accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 stipulato il 16 luglio 2016 tra: Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di Teramo, Università degli studi di Teramo, azienda diritto allo studio universitario Teramo, istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale" azienda sanitaria locale Teramo società unica abruzzese di trasporto (T.U.A.);
- Visto il patto per la regione Abruzzo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Abruzzo sottoscritto in data 17 maggio 2016;
- Vista la deliberazione della Giunta Della Regione Abruzzo n. 402 in data 26/06/2016 con la quale sono stati individuati i soggetti attuatori degli interventi del PATTO PER L'ABRUZZO;
- Vista la deliberazione della Giunta Della Regione Abruzzo n. 544 in data 25/08/2016 con cui è stato approvato l'atto ricognitivo del MASTERPLAN ABRUZZO;
- Vista la deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo in data 05/11/2016 con cui è stato approvato lo schema di convenzione per l'attuazione degli interventi per il PATTO PER IL SUD;
- Considerato che nell'ambito del MASTERPLAN risulta finanziato a favore dell'Università degli Studi di Teramo l'intervento di valorizzazione dell'ex manicomio per l'importo di € 35.000.000,00.
- Considerato che ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello statuto di Ateneo Pubblicato con D.R. 361 - 31.10.2012 ed Aggiornato con D.R. 94 - 19.3.2014; D.R. 285 - 7.8.2014 e D.R. 215 -

19.5.2016 “L’Università promuove, con il concorso della Regione, degli altri enti territoriali e degli enti pubblici e privati che comunque ne abbiano competenza, la collaborazione per l’adempimento del diritto allo studio dei suoi studenti, mediante accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.”

- Visto il DM n. 937 del 29.11.2016;
- Considerato che l’Ateneo ha tra i propri obiettivi strategici: la realizzazione della nuova struttura di Piano D’Accio attraverso l’utilizzo dei fondi a tal fine assegnati dal masterplan; i progetti pilota a vantaggio della ricerca da realizzarsi tramite trasformazione in laboratori della ex casa dello studente come risulta dall’accordo tra p.a. citato nelle premesse ed anche la realizzazione di residenze universitarie a favore degli studenti.
- Visti i documenti allegati

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

1. alle risultanze della Conferenza dei servizi tra UNITE, ADSU e Comune di Teramo;
2. all’approvazione dell’accordo di Programma come modificato in occasione della suddetta conferenza;

Rinvia al Consiglio di Amministrazione l’approvazione del progetto architettonico relativo alla ristrutturazione della sede dell’ex Rettorato di Viale Crucoli.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

7.Codice Etico; (DG)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico,

- Letta la relazione istruttoria;
- Considerato l’art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- Preso atto della necessità di dotare l’Ateneo di un Codice Etico
- Subordinatamente al parere del Consiglio di amministrazione

DELIBERA

di approvare il Codice Etico dell’Università degli Studi di Teramo nel testo proposto.

Invita i Presidi a darne ampia diffusione nei rispettivi Consigli di Facoltà.

8.Programmazione del personale anno 2017; (ARUOA – UPDR)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico:

- *Letta* la relazione;
- *Udita* la relazione del Presidente
- *Vista* la legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- *Vista* la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l'articolo 1, commi 424 e 425;
- *Visto* il D.M. 05 agosto 2016, n. 619 “*Decreto Criteri e contingenze assunzionale delle Università statali per l’anno 2016*;
- *Visto* il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016, id-14647299;
- *Viste* le delibere adottate da questo Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 21 settembre 2016;
- *Vista* la legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- *Visto* il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244;
- *Vista* la nota MIUR del 27 febbraio 2017 n. 2682, avente titolo “Disposizioni in tema di Personale e reclutamento - anno 2017”;
- *Visto* lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 22;

DELIBERA

- di autorizzare la trasformazione, a decorrere dal 01 aprile 2017, del contratto di lavoro subordinato a tempo parziale indeterminato al 90% disposto con D.D.G. n. 489 del 31.08.2016, stipulato a seguito dell’assegnazione disposta con il DPCM del 10 agosto 2016, con la Sig.ra Sarah Rosati, a valere sui punti organico vincolati alla procedura di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di Area vasta in soprannumero in un Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno. Il relativo maggior costo pari a 0,02 punti organico, ovvero € 2.067,33, graverà sulla disponibilità di punti organico 2015 appositamente rimodulati come da allegato 4;
- di annullare la delibera adottata da questo Senato Accademico nella seduta del 21 settembre 2016 o.d.g. 7 , con la quale si autorizzava:
 - l’attivazione delle procedure necessarie per il reclutamento di un unità di personale di categoria “EP” per le esigenze dell’Area ICT, con un costo pari a 0,40 p.o. a valere sul contingente assunzionale base anno 2017 previsto in non meno di 1,05 punti organico e già disponibile dal 01 gennaio 2017 nel limite di 0,52 punti organico – con presa di servizio prevista non prima dell’anno 2017 a valere sui pertinenti conti di contabilità analitica Budget 2017 previa acquisizione del parere dei soggetti sindacali di cui all’art. 9 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 ai sensi di quanto disposto al comma 3, lettera b, art. 8 dello stesso C.C.N.L.
 - l’attribuzione di mansioni superiori al dott. Domenico Cecchini, cat. D, responsabile dell’Ufficio Infrastrutture Elaborative e Applicative dell’Area ICT, in possesso della professionalità richiesta e delle competenze informatiche previste, con decorrenza primo novembre 2016 e per una durata di sei mesi prorogabili di ulteriori sei mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti per un costo pari ad euro 2.600,32.

9.Art. 6 comma 14 della legge 240/2010: Proposta di regolamento per la valutazione dei docenti; (ARUOA – UPDR)

Nulla da deliberare

10.Costituzione fondo trattamento accessorio anno 2017; (URS)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

- *Letta* l'istruttoria;
- *Udita* la relazione;
- *Vista* la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- *Visto* il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art 9 comma 2 bis;
- *Vista* la L. 208/2015 art. 1 comma 236;
- *Visti* i CCNL del comparto università sottoscritti il 16 ottobre 2008 per il quadriennio normativo 2006 – 2009 biennio economico 2006 – 2007 ed il 12 marzo 2009 per il biennio economico 2008-2009;
- *Viste* le relazioni tecnico finanziarie per la costituzione dei fondi artt.87 e 90 CCNL 2006-2009 anno 2017;
- *Visto* lo Statuto dell'Università degli studi di Teramo emanato con D.R. del 31.10.2012 n.361, ed in particolare l'art. 24;
- Subordinatamente alla certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa ai sensi dell'articolo 40 bis, D. Lgs 165/2001;

DELIBERA

- Di approvare per l'anno 2017 la seguente costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo:

Descrizione	Importo lordo	Di cui risorse variabili
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale cat. B,C,D anno 2016	€ 920.215,41 (di cui disponibile alla contrattazione € 643.321,56)	€ 164.329,08
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato cat. EP anno 2016	€ 195.079,68	€ 16.098,52

11.Fondazione UNITE - Contributo straordinario a titolo di rimborso di spese 2015: parere; (AGI)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

- **VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- **VISTO** lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- **VISTE** nota del Direttore Generale della Fondazione UNITE del 25 ottobre 2016, acquisita agli atti dell'Ateneo con prot. n. 15970 del 26 ottobre 2016, con la quale si comunica che rispetto alla rendicontazione del 12 novembre 2015, prot. n. 808 nella quale si esponevano le previsioni di spesa al 31/12/2015, la Fondazione ha sostenuto spese per ulteriori € 80.668,35;
- **VISTI** in particolare gli allegati da 3 a 7, contenenti la documentazione di spesa prodotta dalla Fondazione Unite a sostegno della suddetta richiesta di contributo;
- **VISTA** la comunicazione congiunta del Presidente e del Direttore Generale della Fondazione UNITE, acquisita agli atti dell'Ateneo con prot. n.3322 del 9 marzo 2017, con la quale, rispetto alla precedente richiesta, si fornisce una riclassificazione delle diverse spese sostenute;
- **PRESO ATTO** di quanto illustrato in relazione;

DELIBERA

1) Di esprimere parere **favorevole** all'erogazione di un contributo straordinario in favore della Fondazione UNITE, a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'anno 2015 dettagliate negli allegati da 3 a 7, per un importo complessivo pari ad € **80.668,35**, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse che saranno individuate in fase di approvazione del bilancio unico di esercizio 2016.

12.Fondazione UNITE: attività svolte e in corso di svolgimento - saldo 2016 e Piano annuale 2017: parere;(AGI)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

- **VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- **VISTO** lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;

- **VISTA** la Convenzione Quadro tra l'Ateneo e la Fondazione UNITE per l'attuazione del Piano annuale e triennale 2015/2017, che ha durata triennale dalla stipula avvenuta il 2/03/2017;
- **VISTO** l'indirizzo strategico della Fondazione approvato dagli OO.CC di Ateneo nelle sedute del 7/12/2016 (**ALL. 1**);
- **VISTA** la nota della Fondazione UNITE acquisita agli atti di Ateneo con prot. n. 18863 del 20/12/2016 (**ALL. 2**);
- **VISTA** la nota della Fondazione UNITE acquisita agli atti di Ateneo con prot. n. 1240 del 3/2/2017 (**ALL. 3**);
- **VISTA** la nota della Fondazione UNITE acquisita agli atti di Ateneo con prot. n. 1790 del 15/2/2017 n (**ALL. 4**);
- **VISTA** la nota della Fondazione UNITE acquisita agli atti di Ateneo in data 9/03/2017 con prot. n. 3323 (**ALL 5**)
- **VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 22/2/2017.
- **VISTO** il verbale n. 67 del 22 febbraio 2017 del Collegio dei Revisori (**ALL 6**).
- **VISTA** la nuova Convenzione Quadro stipulata con la Fondazione UNITE il 2/3/2017.
- **VISTA** la comunicazione effettuata alla Fondazione in data 10/3/2017, con nota prot. n. 3344 (**ALL.7**).
- **VISTA** la nota della Fondazione UNITE acquisita agli atti di Ateneo il 23/3/2017 con prot. n.4225 (**ALL. 8**)
- **PRESO ATTO** dello stanziamento di € **700.000,00**, interamente disponibili, sul conto di contabilità analitica CA.04.46.03.10 "Contributo Fondazione di Ateneo"
- **PRESO ATTO** che ulteriori € **400.000,00** sono stati accantonati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2016 per il finanziamento del progetto AAED00025 - Area Tecnica - Sistemazione Piazzale Coste S. Agostino che risulta non più realizzabile;
- **PRESO ATTO** di quanto illustrato in relazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in merito:

1) Al pagamento del saldo del contributo residuo per il Piano annuale 2016, per un importo pari ad € 226.297,74 sul CA.04.46.03.10, "Contributo Fondazione di Ateneo", in relazione al quale l'IVA è stata già accantonata.

2) All'ulteriore accantonamento di IVA 2016 per € 19.977,07, resosi necessario a seguito di alcune integrazioni al Piano 2016 approvate dagli Organi competenti nelle sedute del 29/6/2016, 20/7/2016, 21/9/2016 e del 19/10/2016, da prelevare su CO.AN. CA.04.46.03.10, "Contributo Fondazione di Ateneo".

Il Senato Accademico, altresì, relativamente al Piano triennale 2017/2019 della Fondazione UNITE, così come trasmesso dalla Fondazione stessa nell'ultima versione del 9/3/2017, prot. N. 3323 (All.5)

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al piano annuale 2017 presentato dalla Fondazione, dando mandato al Rettore e al Direttore Generale ad interfacciarsi con il Direttore Generale della Fondazione affinché siano riviste le singole voci inerenti i servizi che la Fondazione eroga all'Ateneo e siano ricondotti i relativi costi nei limiti dello stanziamento del bilancio di Ateneo pari ad € 1.100.000,00 decurtato dell'importo inerente l'accantonamento di IVA 2016 di cui al punto 2);

di esprimere parere favorevole all'erogazione alla Fondazione del contributo pari € 885.264,70 a titolo di acconto finanziario.

13.Fondazione UNITE: Consulta dei sostenitori-artt. 9 e 9 bis Statuto Fondazione UNITE; (AGI)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

- visto il D.P.R. 24/5/2001 n. 254, e in particolare, l'art. 3, terzo comma;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo e, in particolare gli artt. 9 e 9 bis;
- udito il Presidente;
- preso atto di quanto illustrato in relazione;
- valutata la proposta di modifica dello Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo, come risultante dall'All. 1,

DELIBERA

A) di approvare la modifica dell'art. 9 "Composizione e compiti del Consiglio di Amministrazione", così come riportato in narrativa, e di cassare l'art. 9 bis "Consulta dei sostenitori" nella parte ove si dispone che "*La Consulta indica tre nominativi tra cui il Consiglio di Amministrazione sceglierà il membro che l'ente di riferimento (Università) nominerà in seno al Consiglio stesso*", come meglio specificato nell' All. 1.

B) Dette modifiche dovranno essere sottoposte al preventivo esame del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ai sensi del 3° comma dell'art. del DPR 24 maggio 2001 n. 254 e quindi recepite in un atto pubblico per la successiva emanazione con provvedimento del M. Rettore.

Dà mandato al Preside della Facoltà di Giurisprudenza, prof. Marchetti, ad individuare nell'ambito della Facoltà medesima il nominativo di un docente da proporre al Rettore quale membro della Consulta designato dall'Ente di riferimento.

14.Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio dell'accesso documentale, dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato; (DG)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

LETTA la relazione istruttoria;

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO il regolamento elaborato dal Direttore Generale, in conformità alle linee guida dettate dall'ANAC, per la disciplina delle modalità di esercizio dell'accesso documentale, dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato

DELIBERA

di approvare il regolamento nella stesura riportata in allegato alla presente proposta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

15.Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna; (DG)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

LETTA la relazione istruttoria;

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO il regolamento elaborato dal Direttore Generale per la disciplina delle modalità di conferimento di incarichi di collaborazione esterna

DELIBERA

di approvare il regolamento nella stesura riportata in allegato alla presente proposta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

16.Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) (DG)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

- Letta l'istruttoria
- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto l'art 22 dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- Visto l'art. 54 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato il 31 gennaio 2017;

- Visto il Codice di Comportamento dell'Ateneo emanato con D.R. n. 43 del 31.1.2014;
- Ritenuto di doversi adeguare al dettato normativo;

APPROVA

Il Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower).

17.Linee guida per la carta dei servizi; (DG)

...OMISSIS...

Conseguentemente

IL Senato Accademico

- Letta l'istruttoria;
- Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994
- Preso atto che le Linee Guida costituiscono il modello sulla base del quale i singoli Servizi dovranno predisporre le attività da offrire,

APPROVA

lo schema sopra riportato delle Linee Guida di attuazione della Carta dei Servizi.

Invita i Presidi a darne ampia diffusione nei rispettivi Consigli di Facoltà.

18.Regolamento di Finanza e contabilità dell'Ateneo: modifica art.44; (AREF)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

- Visto l'articolo 57 comma 1 lett. b) del vigente Statuto;
- Visto l'articolo 44, comma 1 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Subordinatamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione

ESPRIMERE PARERE

favorevole sul Regolamento modificato (ALLEGATO 2).

19.Linee guida di Ateneo su ricerca e terza missione; (AVQ – USPQA)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico,

- vista* la legge 30 dicembre 2010, n° 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento , nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- visto* il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’Anvur il 22 dicembre 2016 “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari – Linee guida”;
- visti e considerati* i risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011 – 2014;
- tenuto conto* del Piano Integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019;
- tenuto conto* della Programmazione Triennale 2016/2018;
- visto* il requisito R4 del documento “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari – Linee guida” il cui obiettivo è la *Valutazione della ricerca e della terza missione*;

DELIBERA

che venga predisposto il documento “Politiche di Ateneo su ricerca e terza missione” in collaborazione tra il Delegato per la ricerca e la progettazione scientifica, il Delegato all’orientamento in entrata, job placement e orientamento in uscita, welfare e il Delegato per le Politiche di Assicurazione della Qualità.

Invita il Presidio di Qualità a trasmettere il documento dei Presidi, successivamente alla sua predisposizione, al fine di sottoporlo all’attenzione dei Consigli di Facoltà e di discuterne eventualmente i contenuti in una prossima seduta del Senato Accademico.

20.Cofinanziamento assegni di ricerca; (AR)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

- letta l’istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 7 dicembre 2016;
- viste le delibere del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 16 febbraio 2017 e del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 24 febbraio 2017;
- vista la nota dell’Ufficio Personale doc. e ric., programmazione e appalti del 22 marzo 2017.

DELIBERA

- di costituire il Fondo di accantonamento destinato a cofinanziare assegni di ricerca e

borse di studio/ricerca per un importo di euro 51.276,02.

- di suddividere tale Fondo in parti uguali tra tutte le Facoltà che pertanto disporranno della somma di euro 10.255,20.

21.Documento Politiche per la qualità; (AVQ – USPQA)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

Visto il Documento che illustra le Politiche per la Qualità dell'Ateneo

Udita la relazione del Presidente

DELIBERA

di approvare documento "Politiche per la Qualità".

Invita i Presidi e i Presidenti dei corsi di laurea a darne ampia diffusione nei rispettivi Consigli.

22.Documento di organizzazione del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo; (AVQ –USPQA)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

Visto il Documento di organizzazione del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo

Udita la relazione del Presidente

DELIBERA

di approvare il *Documento di organizzazione del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo.*

Invita i Presidi e i Presidenti dei corsi di laurea a darne ampia diffusione nei rispettivi Consigli.

23.Scuola di Specializzazione in "Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici": richiesta cofinanziamento borse di studio; (AFPL)

Nulla da deliberare

24."LLM in International Cooperation Against Transnational Financial Organised Crime alla memoria del dott. Alan Palermo"(AFPL);

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

- Visto l'art. 22 dello Statuto di Ateneo;
- Letta l'istruttoria,
- Udita la relazione del Presidente,

ESPRIME PARERE

favorevole alla concessione del titolo LLM in International Cooperation Against Transnational Financial Organised Crime alla memoria del dott. Alan Palermo, morto prematuramente il 28 gennaio 2017.

25. Corso di Alta Formazione in Fundraising ed Europrogettazione; (AFPL);

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto l'art. 22 dello Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
- Vista la nota del Prof. Andrea Ciccarelli in data 22.03.2017 con l'allegato progetto di dettaglio;

DELIBERA

- di approvare l'attivazione del secondo corso di alta formazione specialistica in *Esperto di Fundraising ed Europrogettazione- FuEro* con la collaborazione tra l'Università degli Studi di Teramo e lo spin off accademico E-Data, nonché con la Pezzilli & co. (azienda operante nel campo della comunicazione e della costruzione di contenuti multimediali per l'istruzione universitaria);

- di rinnovare anche per il nuovo ciclo del corso la partecipazione di alcuni dipendenti dell'Ateneo, secondo le modalità sperimentate nella precedente edizione del corso.

26. Facoltà di Scienze della Comunicazione - condivisione spazio di Ateneo, già assegnato all'Associazione culturale Bambun, per attività del Centro Studi Don Nicola Jobbi: parere; (AGI)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico:

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, in particolare l'art. 22.

Letta l'istruttoria.

Udita la relazione del Presidente.

Preso atto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 25/3/2014 relative alla concessione in uso di un locale di Ateneo all'Associazione Culturale Bambun.

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 26/6/2015 tra l'Ateneo, il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, l'Associazione Culturale Bambun per la ricerca demotnoantropologica e visuale, l'Associazione LEM-Italia (lingue d'Europa e del Mediterraneo) e l'Associazione ITACA per lo sviluppo locale, per lo svolgimento di tirocini curriculari, ricerche sul campo, iniziative di valorizzazione del lavoro svolto e progetti di ricerca europei LEM e BAMBUN. (**ALL. 1**).

Visto l'estratto del verbale della seduta dell'8/6/2016 della Facoltà di Scienze della Comunicazione, relativo alla collaborazione avviata con il Centro Studi Don Nicola Jobbi (**ALL. 2**).

Vista la nota del Preside, prof. Stefano Traini, del 13/12/2016 (**ALL. 3**).

Vista la documentazione relativa alle attività del Centro Don Nicola Jobbi afferente all'Associazione Culturale Bambun (**ALL. 4**).

Vista la proposta di comodato d'uso con il Associazione Culturale Bambun e Centro Studi don Nicola Jobbi (**ALL. 5**).

DELIBERA

A) Di **approvare** la collaborazione della Facoltà di Scienze della Comunicazione con il Centro Studi Don Nicola Jobbi afferente all'Associazione Culturale Bambun.

B) Di esprimere parere **favorevole** circa la stipula dell'atto di comodato per la condivisione dello spazio di Ateneo contrassegnato con il codice identificativo 0203183, tra l'Associazione Culturale Bambun e il Centro Studi Don Nicola Jobbi, afferente alla citata Associazione, per lo svolgimento delle attività culturali, scientifiche e di ricerca di comune interesse (**ALL. 5**), sulla base della collaborazione già avviata con la Facoltà di Scienze della Comunicazione.

C) Di dare mandato al M. Rettore di sottoscrivere lo schema di comodato di cui trattasi e di apportare le modifiche che si rendessero necessarie.

D) Di demandare all'Area Servizi Tecnici e Sicurezza, all'Area Patrimonio e Servizi Economici e l'Area Information and Communication Technology gli adempimenti di rispettiva competenza.

27.Sentenza Corte di Cassazione n. 2250/2017(UL)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico,

udita la relazione del Presidente;
letta la documentazione allegata;
visto lo Statuto;
dopo ampia ed approfondita discussione;

DELIBERA

Di esprimersi favorevolmente in merito alla conferma del mandato difensivo a titolo gratuito all'Avv. Marco Marazza al fine di procedere alla riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila con scadenza 30 aprile 2017.

28.Richiesta di concessione aula 24 per alunni da parte della provincia di Teramo e della scuola media "Benedetto Croce" di Montorio; (ASTS)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico
Letta l'istruttoria
Udita la relazione del presidente
Visti gli atti richiamati

DELIBERA

Di accogliere la richiesta del Comune di Montorio al Vomano e di concedere pertanto al medesimo comune, sino al termine dell'anno scolastico 2016-17, l'Aula 24 oltre le già concesse 20-21-22-23 site nel plesso delle Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione al fine di ospitarvi le classi della Scuola Media Benedetto Croce nella fascia oraria 8.00-13.00.

Quanto sopra a condizione, da sostanziare prima dell'uso, che:

- siano adempiute le prescrizioni del precedente odg n.5 del 8-02-2017;
- l'uso dell'aula 24 sia condizionato dalle effettive necessità didattiche dell'Università;
- gli orari di uso dovranno a semplice richiesta dell'UNITE, ricondotti alla fascia oraria 8.00-13.00.

29.Regolamento per le attività in favore degli studenti con disabilità – modifica (ADSS)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

- udita la relazione del Presidente;
- preso atto della normativa richiamata nello schema di decreto rettorale di emanazione del Regolamento;
- esaminata la proposta di modifica del regolamento per le attività a favore degli studenti con disabilità;

DELIBERA

di approvare le modifiche proposte al Regolamento per le attività a favore degli studenti con disabilità, nel testo di seguito riportato, subordinamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e di ridenominare lo stesso “Regolamento per i servizi a favore degli studenti con disabilità, invalidità e disturbi specifici dell’apprendimento”

30.Regolamento di Ateneo per il finanziamento delle iniziative culturali e sociali promosse dagli studenti – modifica; (ADSS)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

- udita la relazione del Presidente;
- Visto il parere del Consiglio degli Studenti reso in data 17 marzo 2017;
- preso atto della normativa richiamata nello schema di decreto rettorale di emanazione del Regolamento

DELIBERA

di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il “*Regolamento per le iniziative culturali e sociali promosse dagli studenti dell’Università degli Studi di Teramo*” nel testo di seguito riportato, recependo, relativamente all’art. 3 –Soggetti richiedenti- la proposta di raccordo dell’amministrazione.

Il Senato accademico, altresì, si riserva di approvare in una prossima seduta, un’integrazione del Regolamento con norme disciplinanti le iniziative di Ateneo.

31.Regolamento didattico di Ateneo; (ADSS)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico;

Udita la relazione del Presidente;

Fatta propria la richiesta del Preside Traini di porre al MIUR, per il tramite dell’Area didattica, un quesito teso a verificare i limiti per l’attivazione dei corsi di studio magistrali in lingua inglese alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 42/2017;

Subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare il “*Regolamento Didattico di Ateneo*” nella versione seguente, così come modificato;
- di trasmettere il testo al Cun/Ministero, citando nella nota di accompagnamento al MIUR gli articoli dello Statuto richiamati in relazione.

Indice

Norme generali

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Autonomia didattica e amministrativa
- Art. 4 - Titoli di studio
- Art. 5 - Corsi di laurea
- Art. 6 - Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 7 - Corsi di specializzazione
- Art. 8 - Dottorati di ricerca
- Art. 9 - Master universitari
- Art. 10 – Formazione finalizzata
- Art. 11 - Servizi didattici integrativi
- Art. 12 - Crediti formativi universitari
- Art. 13 - Istituzione e modificazione dei corsi di studio
- Art. 14 – Rilascio di titolo di studio congiunto e di doppio titolo
- Art. 15 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 16 - Attività formative dei corsi di laurea
- Art. 17 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 18 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 19 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
- Art. 20 - Programmazione e attivazione degli insegnamenti
- Art. 21 - Manifesto annuale degli studi e guide didattiche
- Art. 22 - Accessi, iscrizioni, carriera scolastica
- Art. 23 - Calendario didattico
- Art. 24 - Piano di studio
- Art. 25 - Verifiche del profitto
- Art. 26 – Commissioni di esame
- Art. 27 - Periodi di studio effettuati all'estero da studenti dell'Ateneo
- Art. 28 - Ammissione a singoli corsi di insegnamento
- Art. 29 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio
- Art. 30 - Orientamento e tutorato
- Art. 31 - Tecnologie per l'innovazione didattica, educazione multimediale e a distanza
- Art. 32 - Riconoscimento di crediti
- Art. 33 - Studenti impegnati a tempo parziale
- Art. 34 – Doveri didattici dei docenti
- Art. 35 - Valutazione dell'attività didattica e sistema di assicurazione della qualità
- Art. 36 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni
- Art. 37 – Entrata in vigore

Norme generali

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di perfezionamento scientifico e di altra formazione permanente, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, come individuati nell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, il master universitario di I e II livello, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, di cui alla precedente lettera a);
- c) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;
- d) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche di cui al D.M. 29 luglio 2011 n. 236;
- e) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il percorso formativo del corso di studio;
- l) per regolamento didattico di un corso di studio il documento che specifica gli aspetti formativi e organizzativi del corso di studio;
- m) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per servizi didattici integrativi: servizi finalizzati a promuovere e/o sostenere il pieno dispiegamento della personalità degli studenti, la loro formazione anche professionale, le pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica, con particolare riferimento ai servizi di orientamento e tutorato;
- o) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- p) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Teramo;
- q) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo emanato con Decreto Rettorale n.361 del 31 ottobre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, redatto in conformità e in applicazione dell'art. 11 del D.M. 270/2004, dell'art. 1, comma 4 dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dei successivi decreti ministeriali, disciplina gli ambiti demandati all'autonomia dell'Ateneo per gli aspetti di

organizzazione e gestione delle attività didattiche comuni ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Teramo.

Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, stabilendo altresì le norme generali alle quali le strutture didattiche dell'Ateneo devono attenersi nei rispettivi regolamenti, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal punto 2 dell'art. 11 della legge 341/1990.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico deliberati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e parere obbligatorio del Consiglio degli studenti, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato o, nel caso di più Facoltà coinvolte, su proposta dei Consigli delle Facoltà stesse, sentiti i Consigli dei corsi di studi interessati, sono riportati nell'allegato del presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del D.M. 270/2004.

Art. 3 - Autonomia didattica e amministrativa

I regolamenti didattici dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico specificano gli aspetti organizzativi dei corsi e sono predisposti ai sensi dei successivi articoli.

I regolamenti didattici dei corsi di specializzazione, disposti ai sensi dello Statuto e nel rispetto della normativa vigente, costituiscono appendice ai regolamenti delle Facoltà ai quali i corsi di specializzazione fanno capo.

Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca, costituiscono materia di un apposito regolamento, deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e parere obbligatorio del Consiglio degli studenti.

Le modalità organizzative dei corsi di master universitari e dei corsi di perfezionamento costituiscono materia di un apposito regolamento, deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e parere obbligatorio del Consiglio degli studenti.

I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano gli aspetti inerenti all'organizzazione e gestione della didattica, i servizi didattici integrativi, nonché alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

I corsi di studio e i servizi didattici alla cui organizzazione concorrano più Facoltà sono disciplinati da regolamenti specifici.

Le modalità di regolamentazione di eventuali strutture speciali di apprendimento, perfezionamento e aggiornamento post-lauream sono determinate dal Senato accademico all'atto della loro istituzione.

Art. 4 - Titoli di studio

L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:

- la laurea (L)
- la laurea magistrale (LM)
- il diploma di specializzazione (DS)
- il dottorato di ricerca (DR).

L'Università rilascia, altresì, diplomi di master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.

I titoli previsti dal presente articolo possono essere conferiti anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Possono altresì essere conferiti doppi titoli con atenei

stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti/doppi è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

Art. 5 - Corsi di laurea

I corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle direttive dell'Unione Europea.

La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Due corsi di studio della stessa classe (nei relativi curricula) devono differenziarsi per almeno 40 crediti formativi. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.

L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione/iscrizione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione Europea.

Possono essere istituiti corsi di laurea interfacoltà o interateneo. I corsi di laurea interfacoltà sono proposti dalle Facoltà interessate e deliberati dal Consiglio di Amministrazione con parere obbligatorio del Senato Accademico. I corsi di laurea interateneo sono istituiti, previa sottoscrizione di convenzione con gli Atenei interessati, con il medesimo iter dei corsi interfacoltà.

Art. 6 - Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

I corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro che hanno conseguito e conseguono la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, nonché

a coloro che hanno conseguito e conseguono il titolo di laurea specialistica ai sensi dello stesso D.M. 509/99.

I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. Due corsi di studio della stessa classe (e i relativi curricula) devono differenziarsi per almeno 30 CFU.

L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione/iscrizione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver acquisito 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto.

Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Possono essere istituiti corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico interfacoltà o interateneo. I corsi interfacoltà sono proposti dalle Facoltà interessate e deliberati dal Consiglio di Amministrazione con parere obbligatorio del Senato Accademico.

I corsi di interateneo sono istituiti, previa sottoscrizione di convenzione con gli Atenei interessati, con il medesimo iter dei corsi interfacoltà.

Art. 7 - Corsi di specializzazione

I corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati sono definiti dall'Università, in conformità alla vigente normativa in materia.

Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.

Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito le conoscenze e le competenze previste dall'ordinamento didattico del corso, così come previste dalla vigente normativa e dai regolamenti dei singoli corsi.

Il Consiglio del corso di specializzazione esercita tutte le attribuzioni inerenti il funzionamento del corso, secondo la normativa vigente.

Il Regolamento del corso può stabilire i casi e le modalità di certificazione dei CFU.

Art. 8 - Dottorati di ricerca

I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di Ateneo in materia.

Il suddetto regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle eventuali Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di un titolo di laurea magistrale/magistrale a ciclo unico o di un titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99, ovvero di un titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e regolamentare di Ateneo. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Art. 9 - Master universitari

I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'acquisizione di competenze e capacità di livello superiore.

Per essere ammessi al master universitario di primo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea; per essere ammessi al master universitario di secondo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea magistrale/magistrale a ciclo unico o del titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99 ovvero, in entrambi i casi, di un titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo.

Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti (o 120 in caso di Master biennale) oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale

Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative -predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza- sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 10 - Formazione finalizzata

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali o compatibilmente con l'assolvimento delle stesse, l'Università può attivare o concorrere a realizzare corsi di formazione finalizzata.

Nell'ambito della formazione finalizzata, in particolare, l'Università può attivare, previa individuazione delle risorse da impegnare, i seguenti corsi elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, eventualmente in collaborazione con l'Ordine professionale di riferimento;
- b) corsi di perfezionamento professionale post laurea;
- c) corsi di educazione ed aggiornamento culturale degli adulti;
- d) corsi per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;
- e) corsi di aggiornamento professionale;
- f) corsi per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;
- g) summer/winter school;
- h) corsi e seminari tematici.

Le attività di cui al presente articolo possono essere intraprese in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale e/o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni anche a titolo oneroso.

Le strutture competenti alla proposta e realizzazione degli interventi di formazione finalizzata, le procedure per la loro attivazione e le modalità di svolgimento sono definite nello Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo

L'Università può concorrere alla progettazione, istituzione, attivazione di corsi di studio non universitari in attuazione della legge, o di progetti che prevedano quale capofila altro ente pubblico o privato. In tali casi il titolo e/o l'attestazione viene rilasciato/a dall'ente all'uopo legittimato che, previa specifica richiesta, può essere autorizzato a citare la collaborazione dell'Università ed a richiedere un attestato per i crediti eventualmente riconosciuti a ciascun partecipante

ART. 11 - Servizi didattici integrativi

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Università, attiva, anche in collaborazione con enti pubblici e privati cointeressati, servizi didattici integrativi.

La disciplina dei singoli servizi di cui ai commi seguenti è dettata dalla delibera di attivazione e da appositi Regolamenti predisposti nel rispetto della normativa generale, dei principi fissati nello Statuto e nel presente Regolamento.

In particolare, l'Università attiva i seguenti servizi didattici, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) corsi di orientamento per gli studenti;
- b) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
- c) interventi atti a rimuovere le condizioni di svantaggio, rivolti a studenti diversamente abili, finalizzati a rendere effettivo il loro diritto allo studio ed a permettere pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica; gli interventi possono essere realizzati con il sostegno di enti pubblici e privati;
- d) ogni altra attività e servizio didattico integrativo finalizzato a promuovere e/o sostenere la piena integrazione per gli studenti di cittadinanza non italiana e la mobilità internazionale di tutte le sue componenti, anche cogliendo le opportunità lanciate da enti pubblici e privati.

Le attività di cui al presente articolo possono essere intraprese in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono quindi essere oggetto di contratti o convenzioni.

Le strutture competenti alla proposta e realizzazione dei servizi didattici integrativi, le procedure per la loro attivazione e le modalità di svolgimento sono definite in appositi Regolamenti.

Le deliberazioni di attivazione dei servizi sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere del Senato Accademico.

Art. 12 - Crediti formativi universitari

Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università consentono agli studenti iscritti l'acquisizione di crediti formativi universitari.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa e/o competenze e/o abilità professionali sono stabiliti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di accertamento dell'apprendimento o in virtù di idonea certificazione nelle ipotesi individuate dalla Legge e/o dal presente Regolamento e dai Regolamenti didattici di corso di studio.

La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente, a tempo pieno negli studi universitari, è fissata, convenzionalmente, in 60 CFU.

A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente, comprensivo di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi comprese le ore di studio individuale. Un diverso numero di ore, in

aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile per specifici percorsi formativi solo se consentito da decreti ministeriali e deliberato dagli organi accademici.

La frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento delle prove di accertamento dell'apprendimento o a seguito di altra forma di verifica della preparazione e/o delle competenze conseguite stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 25.

Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Art. 13 - Istituzione e modificazione dei corsi di studio

L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

I corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. Tali corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

E' possibile istituire corsi di studio con denominazione formulata in lingua straniera. In tal caso le relative attività formative si svolgono anche nella medesima lingua.

L'istituzione, la modifica e la soppressione di un corso di studio sono approvati dal Consiglio di Amministrazione. Le proposte possono essere formulate dalla Facoltà, o da più Facoltà, e sottoposte al parere obbligatorio del Senato Accademico o formulate dal Senato Accademico stesso, sentiti, se del caso, i Consigli dei corsi di studio interessati.

Per istituire un corso di studi occorre:

- a) la consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione e/o le risultanze degli studi di settore, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali;
- b) la determinazione del relativo ordinamento didattico;
- c) l'acquisizione del parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo espresso mediante un'apposita relazione tecnica;
- d) l'acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario;

L'adeguamento degli ordinamenti didattici, di cui all'allegato del presente Regolamento, viene deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del Rettore.

Art. 14 – Rilascio di titolo di studio congiunto e di doppio titolo

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004, l'Università può rilasciare titoli di studio in collaborazione con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni.

Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi comuni, concordati dalle università convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto, per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. A tal fine, la convenzione stipulata con le università straniere deve prevedere un sistema di conversione dei voti.

La convenzione può altresì prevedere il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle università convenzionate.

Art. 15 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono deliberati contestualmente alla prima istituzione dei corsi secondo le modalità di cui al precedente art. 13. Essi sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 341/1990 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la classe o le classi di appartenenza;
- b) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- c) gli obiettivi formativi;
- d) i risultati di apprendimento attesi formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici;
- e) i risultati di apprendimento dello studente formulati secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- f) il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- g) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, ove previsti;
- h) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, individuando, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, uno o più settori scientifico-disciplinari;
- i) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004 e dall'art. 22 del presente Regolamento.
- l) il numero massimo di crediti riconoscibili ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004, dell'art. 14, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 30 del presente Regolamento;
- m) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere svolta in lingua straniera.

L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica. In caso di corsi di studio interateneo anche stranieri, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. L'articolazione in curricula deve assicurare in ogni caso un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

Una pluralità di curricula può essere prevista nei corsi di laurea magistrale, in particolare al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche

affidenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio.

La modifica dell'ordinamento di un corso di studio è deliberata dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Attività formative dei corsi di laurea

I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il percorso formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
- h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline.

Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo nei corsi di pari livello consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto

Art. 17 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il percorso formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline.

Per le attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007, è 12 per le lauree magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico.

Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007 è 8 per le lauree magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo nei corsi di pari livello consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base .

In ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non

possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Art. 18 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

I regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono deliberati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e parere obbligatorio del Consiglio degli studenti, su proposta del Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, su proposta dei Consigli delle Facoltà sentiti, se del caso, i Consigli dei corsi di studio interessati.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del D.M. 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso, in conformità al relativo ordinamento, quale definito nell'allegato del presente Regolamento. Nel rispetto della normativa vigente, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, prevedono:

a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, delle competenze e delle abilità da acquisire e indicando, ove possibile, i profili professionali di riferimento;

b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

c) i requisiti per l'ammissione al corso di studio e le relative modalità di verifica;

d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;

e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento, ai relativi moduli, ove previsti, e le eventuali propedeuticità;

f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa nel rispetto di quanto indicato all'art. 12;

g) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;

h) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;

i) le altre attività formative previste e i relativi crediti;

l) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;

m) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;

n) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;

o) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche e le modalità della prova medesima e della relativa attività formativa personale;

p) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

q) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;

r) le forme di verifica per il riconoscimento dei crediti acquisiti;

s) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;

t) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio;

u), i criteri, rispetto ai corsi di laurea, per la determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi e le modalità per il loro recupero, che devono comunque essere assolti durante il 1° anno di corso

Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio della Facoltà interessata o, nel caso di più Facoltà coinvolte, su proposta dei Consigli delle Facoltà coinvolte sentiti, se del caso, i Consigli dei corsi di studio interessati, previo parere favorevole della Commissione paritetica, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato accademico. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione periodica, di norma ogni anno, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

Art. 19 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

L'attivazione dei corsi di studio istituiti è subordinata all'inserimento annuale degli stessi nella banca dati ministeriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente.

L'Università assicura agli studenti iscritti a corsi di studio soppressi di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo, garantendo altresì l'esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio attivati.

L'attivazione e la soppressione dei corsi di studio sono approvate dal Consiglio di amministrazione, su proposta deliberata dal Senato accademico.

Art. 20 - Programmazione e attivazione degli insegnamenti

Nel rispetto delle scadenze indicate dal Ministero per l'inserimento nella banca dati di riferimento, il Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, i Consigli delle Facoltà stesse, sentiti i Consigli dei corsi di studio interessati, programmano le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivi nel successivo anno accademico.

Il Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, i Consigli delle Facoltà stesse, sentiti i Consigli dei corsi di studio interessati, stabiliscono nei piani didattici, in particolare, gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari. I piani didattici stabiliscono altresì l'attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato, nel rispetto delle differenti norme sullo stato giuridico.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio il Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, i Consigli delle Facoltà stesse, sentiti, se del caso, i Consigli dei corsi di studio interessati, nel rispetto della libertà di insegnamento, provvedono alla programmazione, al coordinamento e alla definizione delle modalità di verifica dei risultati delle attività formative.

Per gli insegnamenti previsti dal regolamento didattico di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi se attivati presso altri corsi di studio e comunque previo accertamento della loro funzionalità e adeguatezza rispetto agli obiettivi formativi propri del corso di studio. La mutuazione è deliberata dal Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, dai Consigli delle Facoltà stesse, sentiti, se del caso, i Consigli dei corsi di studio interessati. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra struttura, è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. In ogni caso la mutuazione deve assicurare il rispetto dei

requisiti di numerosità degli studenti ai sensi delle normative vigenti. Si possono deliberare mutuaZIONI anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Il Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, i Consigli delle Facoltà stesse, sentiti i Consigli dei corsi di studio interessati, stabiliscono l'articolazione degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi, garantendo l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, così da evitare la parcellizzazione delle attività formative.

Nel caso in cui l'insegnamento si articoli in moduli è indispensabile che questi siano definiti all'interno dell'insegnamento.

Gli insegnamenti si completano di norma entro un singolo semestre o comunque nell'arco dell'anno accademico. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

Gli insegnamenti di corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico appartenenti alla medesima classe, sono di norma sdoppiati se, nel rispetto delle normative vigenti, il numero complessivo di studenti iscritti e della capienza delle strutture didattiche lo richiedono. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame. I Consigli dei corsi di studio definiscono i criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati, disciplinando le possibili modalità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del relativo carico.

Art. 21 - Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

Il manifesto annuale degli studi, finalizzato a garantire la trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le disposizioni contenute nei regolamenti didattici e tutte le informazioni relative all'organizzazione della didattica dei corsi di studio, nelle schede uniche annuali dei corsi di studio nonché tutte le procedure amministrative necessarie per l'iscrizione.

Le Facoltà sono tenute a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico i calendari didattici, i programmi dettagliati delle attività formative ed in particolare degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando per tempo ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 22 - Accessi, iscrizioni, carriera scolastica

Per l'ammissione a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.

I regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 4. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, le Facoltà indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso; i Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento.

Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dai Consigli dei corsi di laurea vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.

I Consigli dei corsi di laurea possono promuovere lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e possono eventualmente organizzare attività formative integrative al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni.

Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Per i corsi di laurea magistrale il Regolamento Didattico del corso di studi definisce specifici criteri di accesso per valutare il possesso dei requisiti curriculari, l'adeguata preparazione personale dello studente, le modalità per la verifica del possesso dei requisiti curriculari. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà interessata, sentito il Senato Accademico, può deliberare la limitazione degli accessi a qualsiasi corso di studi attivo nell'Ateneo.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiscono i requisiti curriculari indispensabili, facendo di norma riferimento a: classi delle lauree triennali, numero di crediti acquisiti in determinati settori scientifico-disciplinari e/o competenze acquisite funzionali al percorso formativo della laurea magistrale.

L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.

Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 270/2004.

L'ammissione ai corsi di studio a numero programmato è disciplinata ai sensi della normativa in vigore e, per quanto di competenza, dal Senato Accademico previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, sulla base della proposta del Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, su proposta dei Consigli delle Facoltà stesse.

L'Università provvede nei termini previsti dalla normativa vigente ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Il Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, i Consigli delle Facoltà nominano le Commissioni responsabili dello svolgimento delle prove. Le graduatorie di tali prove sono di norma rese pubbliche entro otto giorni dallo svolgimento delle stesse.

Il Senato accademico stabilisce annualmente la data di apertura delle immatricolazioni e del rinnovo delle iscrizioni. Esse hanno termine il 5 novembre. Il Senato accademico può concedere proroghe al termine di cui sopra.

Nel caso dei corsi di studio a numero programmato, i termini sono stabiliti annualmente dal Senato accademico su proposta della Facoltà o delle Facoltà coinvolte.

La qualifica di studente è riservata agli iscritti ai corsi di studio attivati che siano in regola con le procedure di iscrizione e i versamenti relativi.

Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. Lo studente che viola la predetta norma è tenuto a formalizzare la rinuncia agli studi per uno dei corsi.

E' consentita l'iscrizione a più corsi di perfezionamento attivati nello stesso anno accademico purché non vi sia sovrapposizione di attività didattica.

Lo studente iscritto a un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che abbia ottenuto l'ammissione a un corso di specializzazione a un dottorato di ricerca o a un master universitario, deve richiedere la sospensione temporanea della carriera presentando apposita istanza. La sospensione deve essere richiesta anche per frequentare corsi di studio presso università straniere o presso istituti di formazione

militare italiani. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, lo studente deve passare all'ordinamento attivo, secondo le norme del regolamento del corso.

Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso sospeso.

Lo studente può interrompere temporaneamente gli studi, nei casi previsti dalla normativa vigente, non rinnovando l'iscrizione per almeno un anno accademico. Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione, l'interruzione degli studi non è consentita in corso d'anno. Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso interrotto. Nel periodo di interruzione lo studente non può iscriversi ad altri corsi e/o fruire di attività didattiche.

Lo studente fuori corso iscritto ad Ordinamenti previgenti il D.M. n. 509/1999 decade dagli studi se decorrono otto anni accademici consecutivi dall'anno accademico in cui ha sostenuto l'ultimo esame.

La decadenza comporta la perdita dello status di studente.

La decadenza non si interrompe in caso di interruzione o sospensione degli studi e non si applica a coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito del solo esame di laurea. L'indicazione di studente decaduto viene riportata sulla certificazione degli studi. Gli studenti decaduti possono richiedere la valutazione della carriera pregressa. L'eventuale riconoscimento è di esclusiva competenza dell'organo didattico che valuta la richiesta di re-immatricolazione.

Gli studenti iscritti ad Ordinamenti disciplinati dal D.M. 509/99 e dal D.M. n. 270/04 non incorrono nella decadenza.

Lo studente può rinunciare agli studi. Lo studente rinunciatario può riattivare la carriera nello stesso o in altro Corso di Studio; in tal caso, si applica quanto previsto per gli studenti decaduti.

In caso di rinuncia ad un Corso di Studio ad accesso programmato, la facoltà di riattivare la carriera è consentita a condizione che esistano posti disponibili - in caso di più domande, secondo il loro ordine di arrivo - e che la struttura didattica competente dichiari che le modalità e i contenuti della prova di ammissione già sostenuta siano equipollenti a quelli vigenti al momento della riattivazione.

Art. 23 - Calendario didattico

Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, per ciascun anno accademico, indicativamente, tra il 15 settembre e il 30 giugno successivo.

Attività di orientamento, propedeutiche, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dal Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, dai Consigli delle Facoltà stesse.

Nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti, il calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali del corso di studio sono stabiliti dal relativo manifesto.

Gli esami di profitto, e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione, previsti per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. La distribuzione dei relativi appelli, in numero comunque non inferiore a cinque, è stabilita dalle Facoltà, evitando, di norma, la sovrapposizione con i periodi di lezione. Il numero annuale degli appelli può essere elevato, ulteriormente, per gli studenti "fuori corso" o per studenti che

si trovino in particolare situazione. L'intervallo tra due appelli successivi di norma non può essere inferiore a dodici giorni.

Le prove finali di laurea e di laurea magistrale devono svolgersi, di norma, entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo. Per coloro che conseguono la laurea, laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico entro tale data, le prove di verifica delle attività formative devono comunque concludersi prima del 31 marzo dello stesso anno.

Purché si svolgano entro tali date, le prove in questione possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, e che si riferiscano comunque a corsi conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono di norma stabilite con 180 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Le prove finali dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico si svolgono sull'arco di almeno tre appelli.

Art. 24 - Piano di studio

Il piano di studio è l'insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come opzionali e delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il regolamento didattico del corso di studio.

All'atto dell'iscrizione al primo anno, allo studente viene automaticamente attribuito un piano di studio che costituisce il piano di studio statutario.

Anche al fine di perseguire l'adeguatezza della propria preparazione personale in vista dell'iscrizione a corsi di laurea magistrale, gli studenti iscritti ad un corso di laurea possono acquisire crediti relativi a insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso di studio. I crediti e le votazioni ottenuti per gli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono registrati nella carriera dello studente.

L'Ateneo assicura i servizi di orientamento necessari all'esercizio di una scelta consapevole, anche predisponendo opportuni percorsi formativi nell'ambito del regolamento del corso di studio

Art. 25 - Verifiche del profitto

I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative previste nel piano di studio. Tali prove consistono in esami (orali, scritti o pratici), la cui votazione viene espressa in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/trentesimi. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Le verifiche del profitto devono essere sempre individuali e devono avere luogo secondo modalità che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività formativa e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

La prova d'esame deve vertere sul programma del corso opportunamente divulgato dal docente sul sito Web di Ateneo.

I regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati comprensivi di parti della medesima disciplina o di

discipline affini, affidate a docenti diversi. In questi casi, i docenti partecipano congiuntamente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive di cui al capoverso 3, devono essere garantite la pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di accedere agli esiti delle stesse, se scritte.

Relativamente ai corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), h) dell'art. 10, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 11 del D.M. 270/2004 non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste all'art. 23 del presente Regolamento e deve essere reso noto su sito Web di Ateneo con la massima tempestività. Una volta fissata, la data dell'appello non può essere anticipata.

Agli studenti portatori di "DSA" («disturbi specifici dell'apprendimento»), certificati ai sensi della l. 170/10, sono garantite adeguate forme di verifica e di valutazione, anche attraverso il ricorso a provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, secondo quanto indicato dalle linee guida allegate al D.M. del 12 luglio 2011.

Art. 26 - Commissioni d'esame

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside di Facoltà sentiti i professori ufficiali della materia per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico.

Le Commissioni sono composte dal docente responsabile dell'insegnamento e, eventualmente, da altri docenti o cultori della materia.

Il Presidente della Commissione è responsabile dei relativi verbali, garantisce il corretto svolgimento dell'esame e ne comunica tempestivamente il risultato agli uffici competenti al fine della registrazione nelle carriere degli studenti.

Le Commissioni d'esame sono nominate, all'inizio di ogni anno accademico, dai Presidi dei Consigli di Facoltà sentiti i docenti titolari della materia.

In caso di prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati tutti i docenti titolari degli insegnamenti o moduli fanno parte della Commissione e partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente. Il Presidente è indicato nell'atto di nomina.

Art. 27 - Periodi di studio effettuati all'estero da studenti dell'Ateneo

L'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca a qualsiasi livello di corso di studio secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico anche mediante apposite convenzioni con l'A.D.S.U.

Le attività svolte all'estero da studenti iscritti all'Ateneo, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere e/o con centri di ricerca, sono riconosciute valide ai fini della carriera universitaria e possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi purché tali attività siano compiute nel rispetto delle norme vigenti.

Possono essere riconosciute come attività di studio svolte all'estero:

- la frequenza di corsi di insegnamento che prevedano almeno un giudizio finale di idoneità;
- il superamento di esami di profitto;

-le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, e della tesi nel caso di corso di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;

- le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, la frequenza nelle strutture sanitarie certificate dagli enti presso i quali si è svolta tale attività

- le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato.

Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e dalla normativa di Ateneo

Art. 28 - Ammissione a singoli corsi di insegnamento

E' consentito agli studenti universitari iscritti presso università estere di seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere di norma entro l'anno accademico di competenza i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti e dell'eventuale votazione. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti che potranno iscriversi previa eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

Possono iscriversi a singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, anche per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze professionali, persone che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università purché provviste del titolo di studio richiesto per l'accesso. I relativi esami dovranno essere sostenuti di norma entro l'anno accademico di competenza e daranno luogo a regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. E' consentita l'iscrizione per un numero massimo di crediti pari 45.

Il contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale. Le modalità di svolgimento, le attività previste per il conseguimento del titolo e i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale, anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti, sono disciplinati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto di quanto disciplinato nei successivi commi del presente articolo.

L'impegno previsto per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di crediti ad essa attribuito che determina il tempo effettivo da impiegare per la sua preparazione.

Il punteggio attribuito alla prova finale della laurea deve di norma assicurare una valutazione dell'intero corso di studi con particolare riguardo ai tempi di acquisizione dei crediti, alla maturità culturale e alla capacità di elaborazione intellettuale personale.

Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque richiesta la presentazione e/o la discussione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

La prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti la tesi o altri eventuali elaborati scritti. Le modalità di svolgimento e l'individuazione della lingua sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studi.

I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati

scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, garantendo sia il più largo ricorso alle competenze a disposizione sia una equilibrata ripartizione dei carichi tra i docenti.

La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside della Facoltà.

La Commissione per gli esami di tesi è nominata dal Preside ed è costituita da un numero di membri non inferiore a sette, di cui almeno quattro professori di prima e seconda fascia o ricercatori ed eventualmente da altri docenti cultori della materia e esperti di alta qualificazione.

I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia. La qualificazione scientifica e/o professionale di tali esperti in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame deve essere accertata dalla Facoltà, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

Presidente della Commissione per gli esami di tesi è il professore ordinario con la maggiore anzianità di ruolo o il presidente di Corso di Studio. Qualora non sia presente un professore di prima fascia, ovvero il presidente del Corso di Studio, il presidente viene individuato in un professore di II fascia con la maggiore anzianità nel ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente articolo.

Il Preside di Facoltà designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

Ai fini del superamento dell'esame di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, al quale può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare rilevanza e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

La discussione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di specializzazione è pubblica e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale. Le modalità di svolgimento, le attività previste per il conseguimento del titolo e i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale, anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti, sono disciplinati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto di quanto disciplinato nei successivi commi del presente articolo.

L'impegno previsto per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di crediti ad essa attribuito che determina il tempo effettivo da impiegare per la sua preparazione.

Il punteggio attribuito alla prova finale della laurea deve di norma assicurare una valutazione dell'intero corso di studi con particolare riguardo ai tempi di acquisizione dei crediti, alla maturità culturale e alla capacità di elaborazione intellettuale personale.

Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque richiesta la presentazione e/o la discussione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

La prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti la tesi o altri eventuali elaborati scritti. Le modalità di svolgimento e l'individuazione della lingua sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studi.

I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, garantendo sia il più largo ricorso alle competenze a disposizione sia una equilibrata ripartizione dei carichi tra i docenti.

La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside della Facoltà.

La Commissione per gli esami di tesi è nominata dal Preside ed è costituita da un numero di membri non inferiore a sette, di cui almeno quattro professori di prima e seconda fascia o ricercatori ed eventualmente da altri docenti cultori della materia e esperti di alta qualificazione.

I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia. La qualificazione scientifica e/o professionale di tali esperti in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame deve essere accertata dalla Facoltà, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

Presidente della Commissione giudicatrice è il professore con la maggiore anzianità di ruolo o il Presidente di Corso di Studio. Qualora non fosse presente un professore di prima fascia la sua funzione viene svolta da un professore di seconda fascia. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli nel presente articolo.

Il Preside di Facoltà designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

Ai fini del superamento dell'esame di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, al quale può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare rilevanza e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

La discussione degli esami finali di laurea, ove prevista, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di specializzazione è pubblica e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 30 - Orientamento e tutorato

L'Ateneo assicura servizi di orientamento e tutorato volti ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del processo di formazione inclusi l'accoglienza in entrata e l'orientamento verso il mondo del lavoro. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere scelte responsabili, al fine di agevolare il buon andamento della carriera dello studente. Le attività di tutorato sono volte a ridurre il numero degli abbandoni e a supportare lo studente nel proprio percorso formativo

La collaborazione allo svolgimento delle attività di orientamento e tutorato costituisce compito didattico dei docenti.

Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro.

L'Università tutela gli studenti con disabilità e dislessia durante tutte le fasi del percorso universitario con azioni di orientamento e supporto che tengano in considerazione le condizioni dello studente in relazione all'attività didattica.

Art. 31 - Tecnologie per l'innovazione didattica, educazione multimediale e a distanza

L'Università riconosce la primaria importanza per la propria missione delle trasformazioni in corso nelle comunità di apprendimento, derivanti dalla crescente diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e promuove forme di educazione multimediale e a distanza, sia realizzandole in maniera autonoma, sia partecipando alla ricerca e alla produzione in questo campo in collaborazione con soggetti pubblici e privati sul piano nazionale e internazionale.

In relazione alle esigenze dei propri corsi di studio e delle attività di ricerca nel campo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, con particolare ma non esclusivo riguardo per l'innovazione della didattica, l'Università promuove la realizzazione di aule e di laboratori attrezzati con le strumentazioni necessarie alle applicazioni multimediali e a distanza.

Art. 32 - Riconoscimento di crediti

Nel rispetto delle normative vigenti, il Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, i Consigli delle Facoltà stesse deliberano, sentiti, se del caso, i Consigli dei Corsi di studio interessati, sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo italiano o straniero, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative già svolte anche in altri atenei italiani o stranieri, anche attraverso l'attribuzione di un piano di studi individuale.

Agli studenti che chiedano il trasferimento da altra Università in un corso di studio istituito ed attivato nella medesima classe di provenienza, deve essere riconosciuto almeno il 50% dei crediti eventualmente già acquisiti.

Le stesse strutture deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro Ateneo italiano. Questo può essere concesso previa valutazione e convalida dei crediti formativi conseguiti considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi universitari ai sensi delle normative vigenti.

La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 33 - Studenti impegnati a tempo parziale

L'Università può riconoscere la condizione di studente a tempo parziale agli iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale impossibilitati a frequentare a tempo pieno i Corsi di Studio. Gli studenti a tempo parziale hanno la possibilità di far fronte agli obblighi per il conseguimento del titolo di studio in un periodo di anni superiore a quello normale.

I criteri per il riconoscimento della condizione di studente a tempo parziale, le modalità di fruizione della didattica e la definizione del percorso formativo degli studenti a tempo parziale sono demandati ad apposito regolamento.

Art. 34 - Doveri didattici dei docenti

L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete al Consiglio di Facoltà, su proposta dei Corsi di studio, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari.

I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, secondo l'impegno orario stabilito dalle pertinenti norme di stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle Commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni altra attività disciplinata nel presente Regolamento e nei regolamenti delle singole strutture.

Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Spetta al Preside verificare la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere a garantire la continuità dell'insegnamento.

I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare le proprie lezioni e attività seminariali, di esercitazione e di eventuale insegnamento in scuole di specializzazione e in programmi di dottorato di ricerca, annotando giornalmente gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento.

La certificazione, che ha anche il fine di fornire elementi per meglio commisurare la distribuzione del carico didattico tra le varie strutture dell'Università e tra queste e quelle di altri atenei, è fatta su un apposito registro anche on line, da completare comunque entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico. Tali registri sono custoditi dal Preside. Il docente certificherà altresì, secondo modalità di rilevazione determinate dal Senato accademico, l'avvenuto assolvimento delle altre incombenze didattiche, di orientamento e dedicate a compiti organizzativi attribuitegli ai sensi delle norme in vigore.

Art. 35 - Valutazione dell'attività didattica e sistema di assicurazione della qualità

L'Università al fine di assicurare il miglioramento continuo delle sua attività adotta un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità dei Corsi di studio in coerenza con gli standard di riferimento europei e con le linee guida interne definite ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Presidio per la qualità di Ateneo assume un ruolo centrale nella Assicurazione della Qualità dell'Università degli Studi di Teramo tramite la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ, la proposta di strumenti comuni per l'AQ, le attività formative ai fini della loro applicazione e il supporto ai Corsi di studio e ai Presidi delle Facoltà.

Il Presidio per la Qualità di Ateneo si avvale dei parametri previsti dalla normativa vigente, nonché di indicatori e criteri fissati in armonia con i soggetti coinvolti nei processi, elaborati al fine di rendere possibile un efficace e continuo monitoraggio della qualità della didattica e dei servizi ad essa connessi.

Le attività, i compiti e le funzioni del Presidio sono disciplinate con un apposito regolamento

Art. 36– Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

L'Università assicura la pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica, in particolare tramite il portale di Ateneo di cui garantisce il costante aggiornamento.

Art. 37 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato, previa verifica ministeriale di legge, con decreto del Rettore ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.

32.Relazione finale Obiettivi Direttore Generale del I° trimestre 2017; (STAFF)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

Conseguentemente

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare l'art.2, comma 1;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO il D.Lgs 150 del 2009 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione di Ateneo;

SENTITO il Rettore;

LETTA la relazione presentata dalla Direttrice Generale al Magnifico Rettore in data 16 marzo 2017;

UDITA l'istruttoria;

Subordinatamente al parere favorevole del NUVA,

PRENDE ATTO

della relazione della Direttrice generale per Il primo trimestre 2017 e della valutazione del Rettore pari a 100/100 espressa nella nota inviata al Nucleo di valutazione di Ateneo in data 17 marzo 2017.

33.Nomina del Direttore Generale; (URP)

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Senato Accademico

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 31 ottobre 2012, n. 361, entrato in vigore il 29 novembre 2012;

VISTO il vigente Regolamento generale di Ateneo;

VISTO il D.R. n. 41 del 23/02/2017;

VISTO il D.R. n. 97 del 16/03/2017 di nomina della Commissione di selezione;

VISTI gli allegati;

UDITA la relazione;

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole alla nomina a Direttore generale dell'Università degli Studi di Teramo del dott.ssa Rosalba Natale.

Letto e approvato seduta stante.

34. Donazione fondo librario e discografico prof. Agostino Ziino; (SB-APSE)

...OMISSIS...

Il Senato Accademico

- udita la relazione;
- vista la documentazione;
- visto il Codice civile e la normativa relativa alle donazioni;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito:

- alla accettazione del materiale bibliografico e discografico di cui alla nota del prof. Agostino Ziino del 28 gennaio 2017 e alla comunicazione della prof.ssa Paola Besutti in data 22 febbraio 2017;
- alla nomina della sotto riportata commissione composta da personale interno dell'Università, di comprovata competenza ed esperienza in materia:

Presidente Prof.ssa BESUTTI

Componente Prof. COEN

Componente Dr./Dr.ssa DE BARTOLOMEIS

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

35. Corsi di studio Post lauream: organizzazione; (AFPL)

OMISSIS...

Il Senato Accademico

- vista la delibera della Scuola di specializzazione per le professionali legali del 23 febbraio 2017;
- vista la delibera della scuola di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione del 23 marzo 2017;
- vista la delibera del Senato accademico del 15 maggio 2015;

- viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2016;
- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole in merito all'esonero delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione dalla applicazione delle linee guida di cui alla delibera del Senato Accademico del 15 maggio 2015, per i corsi di studio post lauream, per l'a.a. 2016/2017, nelle more della definizione dei relativi dettagli organizzativi;
- 2) di rinviare ad un momento successivo all'approvazione del bilancio unico di esercizio 2016 la decisione circa l'accoglimento della richiesta di contributo di € 26.981,00 quale conferimento in capo all'Ateneo per il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione, a.a. 2016/2017.
- 3) di rinviare al Consiglio di Amministrazione la decisione in merito al bilancio (della Scuola o di Ateneo) al quale imputare eventuali minori entrate nel budget delle Scuole di Specializzazione dovute ad esenzioni per borse di studio o ad altro titolo.

Il Senato Accademico, infine, ribadisce l'invito alle Scuole di specializzazione a perseguire l'auto- sostentamento.

36. Varie ed eventuali;

Trattate

